

N. 1/2019 R.G.



## TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice dott. Claudio Michelucci

Letto l'art. 12 bis l. 3/2012

Vista la relazione particolareggiata ex art. 9 l. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata da COMOLI Gabriele, LIBERALI Rosanna e DE GIULI Margherita;

Constatato che risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

vista la memoria depositata da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., che esprimeva parere sfavorevole all'omologazione del piano per difetto del requisito della meritevolezza e contestava la convenienza economica del piano,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2019

Osserva

Il piano del consumatore proposto prevede che il gruppo familiare costituito dai coniugi COMOLI Gabriele, LIBERALI Rosanna (coniugi) e da DE GIULI Margherita (madre dei LIBERALI Rosanna), potendo contare su un reddito complessivo mensile di 3.900 euro, metta a disposizione dei creditori una somma mensile fissa di €. 1.500,00 per 84 mensilità (7 anni) così da raggiungere l'importo complessivo di €. 126.000,00, importo destinato al pagamento delle spese di procedura in favore del professionista nominato, e quindi per €. 106.492,00 a favore del creditore ipotecario BNL s.p.a (mediante n. 79 rate mensili da €. 1.348,00), per €. 6.004,00 a favore del creditore chirografario BNL s.p.a. (mediante n. 79 rate mensili da €. 76,00), per €. 6.004,00 a favore del creditore chirografario Deutsche Bank s.p.a. (mediante n. 79 rate mensili da €. 76,00).



Il piano proposto è stato attestato dall'organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità anche in relazione all'alternativa liquidatoria.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato.

Non sussistono dubbi sulla qualità di consumatore ai sensi della legge sul sovraindebitamento in capo ai richiedenti; il creditore principale (BNL spa), unico comparso all'udienza del 12.7.2019, ha invece contestato la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Ritiene questo giudice, viceversa, che non risultino elementi per concludere che i debitori abbiano assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero abbiano determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione dei debiti contratti e della situazione personale evolutasi nel tempo.

Risulta, in particolare, che i proponenti abbiano contratto con BNL spa inizialmente un mutuo di € 25.000 per l'acquisto di un immobile in Omegna e quindi un secondo mutuo per € 90.000 per le esigenze di ristrutturazione dello stesso.

In data 29 novembre 2005, peraltro, i coniugi COMOLI - LIBERALI contraevano con BNL spa un nuovo mutuo di € 157.000, in cui veniva "raggruppati" i precedenti - contestualmente estinti -, con previsione di un rateo mensile di € 876,71.

Il nuovo contratto di finanziamento veniva sottoscritto anche dalla madre della sig.ra Liberali, Margherita De Giuli, in qualità di garante.

Nell'anno 2008, per fare fronte ad ulteriori necessità economiche sopraggiunte, i proponenti ottenevano - sempre dalla BNL - un finanziamento decennale di 30.000,00 con un rateo mensile di €. 375,00 e quindi nell'anno 2010 un ulteriore prestito da Deutsche Bank per €. 30.000,00, per cui era previsto la restituzione in rate mensili di 401 euro.

Gabriele Comoli e Rosanna Liberali hanno poi accumulato debiti verso il comune di Omegna per imposte non versate e minori debiti per scoperto di conto, tasse automobilistiche.

Nonostante il ripetuto ricorso al credito non può automaticamente ricavarsi il mancato rispetto delle normali regole prudenziali sull'assunzione dei prestiti in rapporto alla misura del proprio reddito da destinarsi al rimborso di rate di finanziamento (rapporto prudenzialmente da contenersi nella misura di un terzo del reddito) dal momento che, dal



2008 per sei anni e dal 2010 per quattro anni, i coniugi hanno onorato regolarmente gli obblighi discendenti dai diversi finanziamenti contestualmente pendenti. Viceversa l'impossibilità di fare fronte ai contemporanei impegni si è concretizzata in concomitanza di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dei richiedenti quali la contrazione di reddito della sig.ra LIBERALI e la perdita di lavoro di COMOLI Gabriele.

Il dato del possesso di più autoveicoli e motocicli non è indicativo della mancanza di oculatezza nella gestione delle risorse ovvero della destinazione delle stesse a spese voluttuarie o superflue in quanto risponde più verosimilmente alla ritenuta maggior convenienza ad acquistare mezzi usati a un minimo prezzo (con la prospettiva di sostituirli al momento del verificarsi di inconvenienti tecnici) a fronte dell'impossibilità di investire denaro in acquisti in mezzi più affidabili dal punto di vista meccanico ma implicanti un maggior esborso economico: a parte il veicolo Mini acquistato per € 7.200 nel 2014 e una fiat Punto acquistata per € 100 nel 2013, gli ulteriori acquisti si collocano nel biennio 2016-2017 e hanno comportato spese comprese tra un minimo di 500 euro e un massimo di 1.500 euro.

Per ciò che concerne l'alternativa liquidatoria, deve ritenersi che non offra una maggiore soddisfazione ai creditori rispetto al piano. L'unico cespite di valore è l'abitazione di proprietà dei coniugi COMOLI-LIBERALI, già oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa di BNL; il valore di tale cespite è stata stimato in €. 142.000,00, per cui detratta una percentuale del 25% pari a €. 35.500,00 (tenuto conto che è prassi nelle esecuzioni forzate che gli offerenti si avvalgano della facoltà di offrire un importo pari al 75% del prezzo) si desume che nell'ipotesi più ottomistica, ovvero sia in caso di asta positiva al primo incanto (ipotesi tutt'altro che probabile, tenuto conto del normale andamento delle vendite in sede esecutiva) il ricavato ammonterebbe alla stessa cifra offerta in pagamento con il piano al creditore ipotecario.

In caso di pignoramento degli stipendi e della pensione degli istanti nei limiti consentiti dalla Legge e dalle normative internazionali (€. 260,00 sullo stipendio mensile della sig.ra Liberali; una somma imprecisabile sullo stipendio del sig. Comoli stante la differente normativa elvetica in tema di pignoramento degli stipendi; €. 5,60 sulla pensione della sig.ra De Giuli), la somma complessiva che i creditori potrebbero recuperare in 79 mesi è di circa €. 20.000,00 / 40.000,00 al lordo di tutte le spese legali.

Gli altri beni, elencati nella proposta, sono privi di valore significativo.



Posto dunque che l'importo che ragionevolmente può aspettarsi di ricavarsi dalla vendita dell'immobile è inferiore a quello offerto al creditore precedente e ritenuto che al maggior importo così messo a disposizione deve cumularsi un ulteriore importo di 19.500,00 da distribuire ai creditori non ipotecari (nonché per pagare il saldo delle spese della procedura di esdebitazione, quantificate dal competente Organismo in €. 9.000,00 oltre accessori), ne deriva la somma complessivamente messa a disposizione dei creditori beneficiati dal piano, dunque, risulta essere superiore a ciò che i predetti potrebbero sperare di ricavare in caso di esecuzione forzata su tutti i beni degli istanti

Dato atto che la decorrenza dei pagamenti deve intendersi evidentemente dal momento dell'omologazione del piano, in definitiva, il piano deve essere omologato nei termini della proposta sottoscritta dai richiedenti, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter l. 3/2012.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012

Omologa il piano del consumatore proposto da

GABRIELE COMOLI, nato a Omegna il 22 maggio 1968, residente a Omegna, alla via Ponte Bria n. 2/B (C.F. CMLGRL68E22G062Z),

ROSANNA LIBERALI, nata a Milano il 10 luglio 1971, residente a Omegna, alla via Ponte Bria n. 2/B (C.F. LBRRNN71L50F205K)

MARGHERITA DE GIULI, nata in Valstrona, il 20 aprile 1936, residente a Omegna, alla via Ponte Bria n. 2/B (C.F. DGLMGH36D60L651F).

Rammenta che ai sensi dell'art. 12 ter l. 3/2012, a partire dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né ad iniziativa dei medesimi creditori possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Dispone che a cura del professionista nominato ex art. 15 il presente provvedimento sia comunicato a ciascun creditore.



Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.

Dispone che ogni 6 mesi, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento, il professionista nominato avv. Trovatelli riferisca al Giudice se il piano è regolarmente adempiuto.

Si comunichi.

Verbania, 26.7.2019

Il Giudice  
Dott. Claudio Michelucci

